



Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.		Uscita	
		4272	
Data di Arrivo		Data di Partenza	25/10/2016
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE AA5A8	45	2016	GQ	bb

Oggetto: Iscrizione all'albo delle società. Sentenza del Consiglio di stato n. 103/2015

Care colleghe/ghi,

con precedente circolare n. 46 del 18 agosto 2014 questo Consiglio Nazionale, dopo una prima lettura della normativa introdotta dall'art. 10 della L 183/ 2011 ed alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali del tribunale amministrativo di primo grado aveva dato indicazione di iscrivere all'albo anche le società (diverse da quelle tra professionisti di cui all'art 10 della L 183/ 2011) che svolgessero attività di cui all'art. 2 della Legge 3 /1976 avvalendosi di professionisti abilitati ed iscritti all'albo.

Alla luce della sentenza del Consiglio di stato n. 103/2015 tale indicazione va riformata.

Il Consiglio di Stato, con ampia e motivata disamina, ha acclarato che l'ordito costituzionale ammette la figura delle **società partecipate unicamente da iscritti ad albi professionali** - ai sensi dell'articolo 10 (*Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*) - in quanto figura compatibile con il principio della riserva dell'iscrizione all'albo professionale.

Il Consiglio di Stato, pertanto, non ammetterebbe che l'esercizio di attività riservate agli iscritti ad albi professionali possa essere consentito a società commerciali, neppure nel caso in queste ultime si avvalgano in concreto dell'apporto di professionisti abilitati.

Il Collegio ha ritenuto che la preclusione nei confronti delle ordinarie società commerciali all'esercizio di attività riservate a professionisti abilitati, sia proporzionata e adeguata al fine di preservare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista e il carattere personale della relativa responsabilità (i quali rappresentano, a loro volta, elementi fondanti per garantire la professionalità e la qualità del servizio reso dal professionista, secondo quanto riconosciuto dallo stesso ordinamento europeo).





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Ne consegue che le società commerciali anche se si avvalgono di professionisti abilitati non possono esercitare attività riservate di cui all'art 2 L. 3/1976 né, tantomeno, essere iscritte all'albo professionale.

Alla luce della sentenza citata si raccomanda che solo le società costituite ai sensi dell'articolo 10 (*Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*) della legge 12 novembre 2011, n. 183 possano essere iscritte all'albo.

Per tutte le società iscritte o da iscrivere all'albo vanno, pertanto, verificate le condizioni operative dettate dalla Legge 183 che rimangono:

- i) che l'esercizio dell'attività professionale sia riservato in via esclusiva ai soci (si tratta di una condizione non soddisfatta nel caso in cui il professionista sia soltanto dipendente della società);
- ii) che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di (almeno) due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ;
- iii) che la designazione del socio professionista incaricato dell'attività professionale in senso proprio sia comunque effettuata dall'utente e che, in mancanza di tale designazione, il nominativo del professionista sia previamente comunicato per iscritto all'utente.

Qualora le società non si adeguino al dettato della legge non possono essere iscritte all'Ordine professionale e qualora lo siano già devono essere cancellate.

Rimane pacifico che l'esercizio di attività riservate, da parte di società diverse da quelle tra professionisti ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 deve considerarsi abusivo e perseguito tramite le usuali azioni per la repressione dell'esercizio abusivo della professione di competenza dei consigli territoriali degli ordini.

Cordiali saluti,

Il Presidente

Andrea Sisti, Dottore Agronomo



Allegati:

- sentenza di Consiglio di stato n. 103/2015;
- parere legale avv. Morelli.